

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Rossella Talia Presidente

dott.ssa Agnese Cicchetti Giudice

dott.ssa Anna Orlandi Giudice est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2779 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, avente ad oggetto domanda di cessazione effetti civili del matrimonio, promossa da:

X (C.F. ***) nata a *** lo 03.06.1968 ed ivi residente in via *** n. 22, rappresentata e difesa, in forza di procura posta in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dall'Avv. PIERINO BUDA del foro di Forlì-Cesena, con u) domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Savignano sul Rubicone (FC) al viale della Libertà n. 142;

RICORRENTE

nei confronti di

Y (C.F. ***) nato a *** il 30.04.1966 e residente a *** (FC), via *** n. 85, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro e in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti EMANUELA PAGLIARANI ed ELISABETTA GUSELLA del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Cesenatico (FC) alla via Mazzini n. 9;

RESISTENTE

E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede;

Conclusioni - Con "note di trattazione scritta" ex art. 83, co. 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. modifiche depositate dalla ricorrente X il 28.05.2021 e dal resistente Y in data 01.06.2021 per l'udienza del 10.06.2021 svoltesi in modalità cartolare, le parti hanno così precisato le conclusioni, la prima chiedendo: "1) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Savignano sul Rubicone il 26 Aprile 1992 fra X e Y , trascritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune anno 1992, n. 16; 2) dichiarare che X riacquista il cognome che aveva prima del matrimonio; 3) dichiarare Y tenuto a riconoscere e corrispondere a X , ammalata ed incapace di svolgere un'attività lavorativa, un assegno divorzile nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre ISTAT annuale, o quel diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di causa", il secondo concludendo: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa; pronunciate le più opportune declaratorie; DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Y e X in data 26.04.1992 in Savignano sul Rubicone; In via preliminare: ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o inammissibilità della domanda della ricorrente di rimborso della somma mutuata nella misura di € 10.000,00 o in quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, in quanto si tratta di questione contrattuale e, quindi, esula dal contesto del presente procedimento; quindi, RIGETTARE la relativa richiesta della controparte; In via principale e nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE che la signora X non si trova nelle condizioni stabilite dalla Legge e dal vigente orientamento giurisprudenziale per poter pretendere un contributo al mantenimento da parte dell'ex coniuge, per tutte le ragioni esposte in narrativa; ACCERTARE E DICHIARARE che le condizioni economiche del signor Y, così come descritte e dimostrate, non gli consentono di contribuire neppure in minima parte al mantenimento della ex coniuge; ACCERTARE E DICHIARARE che il signor Y nulla deve alla signora X a titolo di rimborso per il pagamento delle rate del mutuo ipotecario cointestato agli ex coniugi, avendo costui provveduto a pagare interamente la quota lui spettante pari al 50%; quindi, RIGETTARE tutte le pretese della ricorrente in quanto infondate e illegittime; In ogni caso: CONDANNARE la ricorrente alla rifusione di competenze e spese della presente causa, oltre a Spese Generali, Cpa e Iva come per legge".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si rileva che nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alla domanda avanzata nel ricorso da X , volta ad ottenere il rimborso della quota del mutuo ipotecario utilizzata per scopi personali nella misura forfettaria di € 10.000,00 da parte del marito Y il quale, costituendosi, correttamente ne eccepiva l'inammissibilità nel presente giudizio, atteso che tale richiesta, non

essendo più stata riproposta nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni, deve intendersi abbandonata.

Ciò premesso e venendo ora al merito, in primo luogo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario a Savignano sul Rubicone (FC) in data 26.04.1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune dell'anno 1992 al numero 9, Parte II, Serie A, deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale emessa, nella contumacia della moglie, dal Tribunale di Forlì il 27.04.2016 e pubblicata il 29.04.2016, ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Forlì in sede di separazione personale, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato dalla separazione protrattasi per più di un anno, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni e produzioni delle parti, tenuto altresì conto della circostanza che la ricorrente dall'anno 2017 si è trasferita a vivere dai propri genitori nell'abitazione sita in Savignano sul Rubicone, via Rio Salto, mentre il resistente risiede a Gatteo in appartamento condotto in locazione e l'appartamento di Savignano sul Rubicone, via Franklin, già adibito a casa familiare e di proprietà esclusiva della ricorrente, è attualmente affittato), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.

Ciò premesso, venendo quindi agli aspetti economici, principale se non unico punto di controversia del presente procedimento, per avere impegnato in modo pressoché esclusivo la dialettica processuale, e su cui deve ora decidersi è la sussistenza o meno del diritto della ricorrente moglie a ricevere assegno perequativo dal resistente marito e, in caso di risposta positiva al quesito, la determinazione della sua entità. Al riguardo, si evidenzia che: - nella sentenza di separazione sopra citata, emessa nella contumacia della moglie, in mancanza di specifiche richieste e tenuto conto della circostanza che dei due figli della coppia, entrambi maggiorenni, solo il più piccolo, al tempo di anni 21, non risultava ancora economicamente autosufficiente e viveva con il padre, il quale provvedeva integralmente al suo mantenimento, si dichiarava unicamente la separazione personale dei coniugi, senza alcuna statuizione accessoria; - nel ricorso per divorzio, la ricorrente domanda che il resistente Y sia dichiarato tenuto a contribuire al mantenimento della moglie, ammalata ed incapace di svolgere un'attività lavorativa, nella misura di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat mentre il resistente, nella comparsa di costituzione, insiste affinché sia accertato e dichiarato che X non si trova nelle condizioni stabilite dalla legge e dal prevalente orientamento giurisprudenziale per potere pretendere un contributo al mantenimento da parte del coniuge e che comunque le condizioni economiche dell'ex marito non gli consentono di contribuire neppure in minima parte al mantenimento della ricorrente; - con ordinanza del 24.10.2017, il Presidente del Tribunale, tenuto conto dell'assenza di regolazione dei rapporti patrimoniali in sede di separazione, riteneva non sussistenti le condizioni per emettere provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 4 comma 8 L. n. 898/1970, dovendosi approfondire nella fase istruttoria la questione delle condizioni psichiche

ed economiche della ricorrente (onde verificare se la stessa sia realmente inidonea a qualunque attività lavorativa e percepisca un reddito derivante dalla gestione di un immobile) oltre alla valutazione complessiva del comportamento marito, resosi disponibile alla gestione della famiglia e dei figli a differenza di quanto avvenuto per la moglie, e nominava il giudice istruttore, fissando udienza per la comparizione delle parti; - in sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente X insiste per il riconoscimento di assegno di mantenimento in suo favore di € 500 mensili e il resistente Y domanda rigettarsi qualsivoglia domanda avanzata al riguardo dalla ricorrente in quanto infondata ed illegittima.

Orbene, ai fini della decisione, è senz'altro necessario soffermarsi sulla recente pronuncia delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018, hanno ridefinito in modo chiaro i principi in materia, in particolare la natura dell'assegno divorzile ed i presupposti per il suo riconoscimento in favore del coniuge richiedente.

Partendo da un attento esame del dato normativo di cui all'art. 5 Legge divorzio, nella sua formulazione originaria e poi nella sua versione ultima, come modificata dall'intervento legislativo del 1987, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio iniziale pronunciamento del 1990 (sentenza Cass. civ. S.U. n. 11490/1990), nel quale era stato affermato che l'assegno divorzile aveva carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione doveva essere rinvenuto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità disponibili, a conservargli un "tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio". In linea generale, avendo, appunto, l'assegno di divorzio funzione eminentemente assistenziale, la sua attribuzione era subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La sussistenza di tale presupposto condizionava il sorgere del diritto all'assegno divorzile, mentre tutti gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, e dal reddito di entrambi, erano destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si fosse risolto positivamente, ed incidevano soltanto sulla quantificazione dell'assegno stesso (cfr., ex multis, oltre alla richiamata Cass. Sez. Un. n. 11490/1990, anche Cass. civ. 12.03.1992 n. 3019).

Per quanto concerne il concetto di "adeguatezza" impiegato dal legislatore, esso andava inteso, secondo l'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione all'interesse giuridicamente tutelato a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio senza che fosse necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale poteva essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, dovevano essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio.

L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articolava, pertanto, in due fasi, nella prima delle quali il giudice era chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella seconda fase, il giudice

doveva poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2009, n. 23906 ove si ribadivano chiaramente i principi sopra espressi).

Ad una tale affermazione di principio, rimasta sostanzialmente ferma per quasi un trentennio, si era più recentemente contrapposto altro innovativo orientamento, cui aveva dato avvio la sezione prima civile della Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017 (seguita poi, tra le altre, da Cass. civ. Sez. I, 11.05.2017, n. 11538; Cass. civ. Sez. II, 23.03.2018, n. 1630), che, pur condividendo e facendo propria la premessa sistematica della rigida distinzione tra criterio attributivo e criterio determinativo, aveva individuato, quale parametro della inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, non più il tenore di vita analogo a o à quello avuto in costanza di matrimonio, quanto piuttosto la "non autosufficienza economica" dello stesso, evidenziando come solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto potevano essere esaminati i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma. Le Sezioni Unite del 2018 hanno sottoposto a revisione critica entrambi gli orientamenti richiamati, evidenziando, da un lato, che il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella sentenza n. 11490/1990 - fondato, come sopra evidenziato, sul W 2 mantenimento del tenore di vita matrimoniale - si espone, oggettivamente, ad un forte rischio di creare indebite rendite di posizione, dall'altro, che l'impostazione prospettata dalla sentenza n. 11504/2017, nel suo attribuire esclusivo rilievo alla astratta condizione economico-patrimoniale soggettiva dell'ex-coniuge richiedente, sconta il fatto di essere del tutto scollegata dalla relazione matrimoniale che pure c'è stata tra i coniugi, e che ha determinato scelte di vita, frutto di decisioni libere e condivise, che possono aver impresso alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso irreversibile.

"Le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto" hanno, dunque, indotto le Sezioni Unite del 2018 ad offrire una nuova soluzione interpretativa, fondata sulla necessità di "abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito ... dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.". Alla compiuta spiegazione della "soluzione interpretativa adottata" la Suprema Corte ha dedicato l'intero paragrafo 10 della sentenza qui riportata. Scrivono le Sezioni Unite che "l'art. 5 comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi "adeguati" e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati [delle Sezioni Unite del 1990 e della sezione I civile del 2017] traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell'incipit della norma", esegesi in quanto tali non soddisfacenti, che hanno imposto un radicale ripensamento.

Nella sentenza in esame, si legge che "Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e

dell'incapacità di procurarsi per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c. 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione, dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione co matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".

L'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarsi per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei rispettivi ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 codice civile.

Questo accertamento "non è conseguenza di una inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi" ma diviene necessario in quanto è la stessa norma regolatrice del diritto all'assegno che attribuisce rilievo alle scelte e ai ruoli della vita familiare; tale rilievo ha "l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente", di modo che, ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato, con assolvimento di un onere probatorio che le Sezioni Unite richiedono espressamente sia "rigoroso", "che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge", di tale specifica caratteristica della vita familiare si tenga conto "nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarsi per ragioni oggettive". In buona sostanza, dunque, "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è

di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".

In definitiva, le Sezioni Unite affermano in modo chiaro che "l'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il 1 giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5. c. 6 in posizione equiordinata, consente, ... senza togliere ' rilevanza alla comparazione della situazione economico patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile Ti 6 disparità di condizioni economico patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare".

Il parametro dell'adeguatezza dunque contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare. La piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale non esclude il rilievo pregnante che tale scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo personale ed economico-patrimoniale dei singoli coniugi, non potendosi trascurare che l'impegno all'interno della famiglia può condurre all'esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale.

Il legislatore impone sì di accertare preliminarmente l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti, anche attraverso il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco e, all'esito di tale preliminare e doveroso accertamento, può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico patrimoniale delle parti, di entità variabile. Secondo la Suprema corte, quindi deve essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali.

Le Sezioni Unite del 2018, sulla base delle approfondite argomentazioni sino a qui testualmente riportate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, sono quindi pervenute all'affermazione del seguente principio di diritto enunciato conclusivamente, da leggere alla luce di quanto spiegato al paragrafo 10 della decisione stessa: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".

Al fine del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 occorre dunque tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future o ed all'età dell'avente diritto (si veda, tra le numerose successive pronunce della Suprema Corte intervenute dopo le Sezioni Unite, Cass. civ. Sez. I, ordinanza 23.01.2019, n. 1882 nella quale si è ribadito che "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, richiede, ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto", nonché Cass. civ. Sez. I, ordinanza 28.02.2020, n. 5603 secondo cui "in tema di assegno di divorzio, la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anche essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi").

Secondo la più recente giurisprudenza, dunque, l'assegno divorzile ha oggi una "funzione equilibratrice del reddito", riconoscendo all'ex coniuge l'assegno quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, ed è finalizzato non già al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole nel matrimonio (da ultimo, Cass. civ. Sez. VI-I ordinanza 09.12.2020, n. 28104; Cass. civ. Sez. I, ordinanza 02.10.2020 n. 21140).

Ciò posto, aderendo nella fattispecie in esame all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, si svolgono le seguenti considerazioni, partendo da semplici dati fattuali e documentali e dalle risultanze dell'istruttoria di causa: - la ricorrente, X, attualmente di anni 53, essendo nata lo 03.06.1968, e il resistente Y, di anni 55, essendo nato il 30.04.1966, Si sono sposati il 26.04.1992 e dunque in giovane età; la primogenita Giulia, di professione infermiera, è nata il 22.09.1992 e quindi pochi mesi dopo il matrimonio mentre il figlio più piccolo, Alberto è nato il 12.12.1994 e attualmente lavora come operaio specializzato per un suolificio con un contratto a tempo indeterminato; - la moglie, in possesso di diploma di operatore turistico, durante la convivenza matrimoniale e sino alla fine dell'anno 2007, ha svolto attività lavorativa in forma saltuaria o come stagionale, il marito, anche

egli (5 à diplomato, a fare data dal novembre 1996, è dipendente del Comune di Savignano sul Rubicone con contratto full time a tempo indeterminato; - la Sig.ra X soffre, a partire dal dicembre 2007, di "disturbo schizoaffettivo in personalità schizotipica", con periodici ricoveri in regime di TSO (nel marzo (1 a 2008, nel settembre 2009 e nel periodo tra maggio 2015 a maggio 2016). Dalla cartella clinica depositata in copia integrale, emergono il quadro clinico complessivo della X ed i tre ricoveri in regime di TSO di cui si è detto; la certificazione resa in data 02.08.2016 dalla Psichiatra dott.ssa Annalisa Vigherani del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche - Ausl Romagna descrive in modo analitico i disturbi di cui ha sofferto e soffre la X, aggravati da una situazione così descritta: ".... La scarsa consapevolezza di malattia tuttavia ha sempre portato la paziente a sospendere le cure nel momento in cui veniva recuperata una condizione di maggiore compenso con conseguente instabilità delle condizioni cliniche e con la comparsa di altre fasi di ricaduta, nel giugno del 2010 e successivamente nel settembre del 2010. La paziente ha interrotto i rapporti con il CSM dal dicembre del 2010 fino al maggio del 2015, quando, in conseguenza di una nuova fase di scompenso psicotico che aveva comportato una condizione di isolamento e di trascuratezza, la paziente è stata nuovamente ricoverata in TSO, dal 17.05.2015 sino al 30.05.2016, presso il SPDC di Cesena e dimessa con terapia per os, che attualmente rifiuta di assumere, e con una terapia depot che al momento sta continuando ad effettuare". Tali condizioni di salute hanno comportato il riconoscimento di invalidità civile con conseguente diritto a ricevere assegno di assistenza quale invalida parziale di € 289,80; X presenta una riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'85%; - dalla cartella clinica versata in atti, si evince altresì che nell'aprile 2008, la ricorrente aveva trovato lavoro come receptionist in un albergo per l'estate, dimostrandosi felice e risultando un po' più tranquilla e collaborante, che a fine agosto del medesimo anno la paziente riferiva di avere smesso di lavorare presso l'albergo nel mese di luglio in quanto troppo pesante e di avere iniziato a prestare attività lavorativa come accompagnatrice di anziana signora per quattro ore al giorno, nell'ottobre del 2008 iniziava a lavorare con mansioni di impiegata presso la Cooperativa "Il Solco", dicendosi molto contenta di ciò ed insistendo per interrompere i farmaci prescritti, in altra occasione si dichiarava disponibile a lavorare in vari ruoli e diverse occupazioni, in altre non accettava l'impiego propostole dal C.S.M.; - dal dicembre del 2016, la ricorrente moglie si è trasferita a vivere dai propri anziani genitori.

Dall'istruttoria orale svolta, in particolare dalle deposizioni testimoniali dei due figli della coppia, è chiaramente emerso che la sostanziale "assenza" della X dalle dinamiche familiari, il suo disinteresse per la gestione quotidiana della casa e per le esigenze varie dei figli si manifestava dalla fine dell'anno 2007 (quando dunque, Giulia e Alberto, avevano rispettivamente, 15 e 13 anni) e sono quindi con ogni probabilità dovuti alla propria condizione medico-psichiatrica e non già ad una volontaria noncuranza o rifiuto ingiustificato e passivo di prendersi cura dei figli e di provvedere in vario modo alle incombenze domestiche. Tali considerazioni trovano un significativo riscontro nelle dichiarazioni del secondogenito il quale, a precisa domanda, rispondeva che la madre, prima di iniziare a stare male, si occupava delle faccende domestiche e aveva sempre lavorato, affermava altresì che le condotte evidenziate dal resistente (ovvero passare intere giornate stesa sul divano, senza prendersi cura dei figli e preparando da mangiare solo per sé) erano proprie dell'ultimo periodo", non prima della sua malattia mentale. Le tempistiche del manifestarsi della malattia psichica e del suo sviluppo sono confermate anche dalla testimonianza della a W figlia Giulia, la quale riferiva che l'allontanamento della madre ed il suo distacco dalle vicende nel nucleo familiare emergevano a partire dal periodo della sua adolescenza e quindi, in buona sostanza, nell'anno 2007;

- il resistente Y , per come riferito dai figli e per come risultante dalla documentazione medica prodotta dalla ricorrente, nei periodi di scompenso e crisi della moglie si è fatto carico in maniera pressoché esclusiva dei figli, sia da un punto di vista morale, sia materiale, ed ha altresì supportato la X, accompagnandola alle visite, seguendola nell'assunzione dei medicinali e spronandola a proseguire le terapie sia farmacologiche che psicologiche.

In base alle circostanze fattuali sopra descritte, può fondatamente ritenersi per un verso che, in riferimento al criterio assistenziale, pur avendo la X capacità lavorativa (riduzione dell'85%) come comunque dimostrato dal reperimento di occupazioni per determinati periodi di tempo, in realtà, tenuto conto della crisi attuale del mercato del lavoro con le connesse difficoltà a trovare una occupazione, dell'età della ricorrente e delle sue condizioni psicofisiche, la stessa in realtà sia sprovvista, allo stato attuale, di una effettiva capacità lavorativa spendibile nel mercato del lavoro, di concrete possibilità occupazionali che le consentano di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento, per altro verso, avuto riguardo ad un profilo compensativo, che la ricorrente abbia contribuito, quantomeno sino al periodo in cui si manifestava la malattia psichiatrica, alla vita familiare, tramite l'apporto del proprio lavoro casalingo, occupandosi dei figli e della gestione della casa, e anche lavorando come stagionale.

Ora, venendo ad analizzare più specificamente la situazione economico-reddituale delle parti, la ricorrente X , attualmente disoccupata, riferisce di non avere presentato negli ultimi anni dichiarazioni dei redditi non avendo svolto alcuna attività lavorativa e di essersi trasferita a vivere dagli anziani genitori che le garantiscono mantenimento e cura, percepisce pensione mensile di invalidità ed è proprietaria esclusiva dell'immobile di Savignano Sul Rubicone, già casa familiare, attualmente dato in comodato al proprio padre, per "ripagarlo" dell'assistenza e del mantenimento prestato, il quale lo ha affittato ricavando un canone mensile di € 650,00, che deve essere decurtato della somma di € 340,00 mensili per la rata del i.1,21 mutuo ipotecario di € 60.000 contratto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale per fare fronte alle varie spese di famiglia.

Y, dipendente del Comune di Savignano sul Rubicone con stipendio mensile di circa € 1.500, ha percepito nell'anno di imposta 2014 un reddito complessivo di € 24.350,00 con un imponibile di pari importo ed imposta netta di € 3.377, nell'anno di imposta 2015 un reddito complessivo ed imponibile di € 25.241,00, nell'anno di imposta 2016 un reddito complessivo ed imponibile pari ad € 25.958,00 e nell'anno di imposta 2019 un reddito complessivo pari ad € 25.159,00 con un imponibile dello stesso importo ed una imposta netta di € 4.596,00, a seguito del decesso del padre, ha ereditato quota di un terzo di un appartamento in cui risiede la madre e ha ricevuto liquidazione di polizza assicurativa di circa € 33.600 che riferisce di avere impiegato per estinguere finanziamenti vari contratti dai coniugi durante il matrimonio, deve provvedere al pagamento di canone mensile di € 500,00 per l'appartamento in locazione a Gatteo ed è proprietario dal 2016 di almeno un cavallo, che tiene in un maneggio, indice, quest'ultimo, di una non trascurabile redditualità

Orbene, a questo punto, deve essere ancora svolto un duplice ordine di considerazioni. Per un verso, l'esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti, in particolare l'analisi delle dichiarazioni dei redditi del resistente e della documentazione di carattere economico prodotta dalla resistente, attesta una significativa disparità tra le medesime (il resistente ha uno stabile impiego, con retribuzione mensile di € 1.500 mentre la ricorrente è disoccupata, ha una inabilità lavorativa all'85% in ragione della malattia psichica da cui è affetta, e risulta ricevere unicamente pensione di

invalidità, avendo dichiarato che il canone di locazione dell'appartamento di sua proprietà è riscosso e devoluto interamente al di lei padre, per sdebitarsi dell'assistenza e mantenimento prestati dai genitori). Per altro verso, tenendo conto di quanto affermato dalla Suprema Corte circa la necessità di un accertamento rigoroso sul fatto che la sperequazione reddituale eventualmente prodottasi a danno dell'ex coniuge richiedente l'assegno sia frutto delle scelte comuni attinenti alla conduzione della vita familiare sotto forma ad esempio di rinuncia ad opportunità di carriera o particolari incarichi professionali e/o sotto forma di incremento patrimoniale dell'altro coniuge, osserva il Tribunale come nel caso in esame fino al manifestarsi della malattia la ricorrente con il proprio lavoro casalingo e di cura dei figli e con i lavori stagionali ha comunque fattivamente partecipato anche economicamente alla gestione della casa e della vita familiare.

Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2018, in base ad un criterio soprattutto assistenziale ma anche compensativo-perequativo, sussistono, dunque, i presupposti per accogliere la domanda della convenuta volta ad ottenere in questa sede un contributo da parte del marito nella misura, ritenuta congrua ed adeguata, di € 150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.

La natura e l'esito del giudizio, in particolare la parziale, reciproca soccombenza sugli aspetti economici giustificano la compensazione per l'intero delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto o domanda di cessazione effetti civili del matrimonio promossa da X nei confronti di Y , con ricorso depositato in data 13.07.2017, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a *** in data 26.04.1992 tra X , nata a *** lo 03.06.1968, e Y , nato a *** il 30.04.1966, e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune dell'anno 1992, al numero ***, Parte ***, Serie ***, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di *** (FC) di procedere alla annotazione della presente sentenza;

- PONE a carico del resistente Y l'obbligo di corrispondere alla ricorrente X assegno perequativo dell'importo di € 150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;

- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;

- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Forlì, nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021.

Il Presidente

(Dott.ssa Rossella Talia)

Il Giudice est.

(Dott.ssa Anna Orlandi)

Pubblicazione il 11/10/2021